

CAMERA DEI DEPUTATI N. 845

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CASINI CARLO**

Presentata il 15 luglio 1987

Modifiche al codice di procedura civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 29 settembre 1983 presentammo una proposta di legge (la n. 494) per l'aumento della competenza civile del pretore e del conciliatore e per alcune modifiche, che definivamo piccoli aggiustamenti, dirette ad eliminare, senza sostanziali mutamenti dell'attuale sistema processuale, alcuni inconvenienti ed irragionevoli perdite di tempo.

L'aumento della competenza per valore, attuato con la legge 30 luglio 1984, n. 399, ha superato l'oggetto principale della nostra proposta, ma non ha eliminato l'attualità e l'importanza dei « piccoli aggiustamenti » proposti: l'abbiamo dunque rielaborata, tenendo conto di altre segnalazioni frattanto pervenute.

Ve ne illustriamo il testo, passando ai singoli articoli.

Sull'articolo 1. — Secondo i dati del comunicato dell'ISTAT pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 settembre 1986, n. 217, ad un milione del giugno 1984 corrispondono lire 1.155.000 del giugno 1986; secondo i decreti del Presidente della Repubblica n. 330 del 1984 e n. 496 del 1986 il rapporto dei costi base dei fabbricati da fine '83 a fine '85 è di 1 a 1,169; secondo i decreti ministeriali 26 novembre 1983 e 11 giugno 1986 il rapporto dei coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nel periodo è mediamente di 1 a 1,216.

Ne deriva che l'inflazione, sia pure meno grave che negli anni passati, sta provocando e provocherà sempre di più una inarrestabile migrazione dei procedimenti civili dal conciliatore al pretore e dal pretore al tribunale, vanificando gli

effetti benefici della legge n. 399 del 1984 e rendendo impossibile qualunque serio programma di riorganizzazione degli uffici. Volendo mantenere gli stessi valori intrinseci, la competenza dovrebbe già essere portata a 1.200.000 per il conciliatore e 6.000.000 per il pretore.

Vi riproponiamo quindi una norma che renda automatico l'adeguamento della competenza per valore; nel formularla, abbiamo tenuto conto delle perplessità da taluno espresse sulla costituzionalità della delega al Ministro e l'abbiamo sostituita con la delega al Governo, nel più rigoroso rispetto della Costituzione.

Sull'articolo 2. — Secondo l'ormai consolidata opinione della Cassazione (cfr., per tutte, la sentenza 24 gennaio 1985, n. 319), l'abolizione delle imposte fondiarie sui terreni e sui fabbricati ha reso impossibile la determinazione automatica del valore degli immobili mediante moltiplicazione del « tributo diretto verso lo Stato » per i coefficienti fissi stabiliti dall'articolo 15 del codice di procedura civile.

Ciò non solo produce l'effetto di spostare al tribunale tutte le cause relative a beni immobili, anche di minimo valore come per esempio talune cause in materia di servitù, ma fa divenire inapplicabile l'articolo 568/1 del codice di procedura civile rendendo sempre necessaria una costosa e opinabile perizia per determinare la base d'asta dei beni immobili. Pur rendendoci conto di fare cosa non grata a molti « esperti », vi proponiamo dunque di modificare l'articolo 15 del codice di procedura civile per adottare la nuova valutazione automatica prevista dall'articolo 52/4 del recente testo unico sulle imposte di registro; il richiamo contenuto nell'articolo 568/1 rende senz'altro applicabile il criterio anche alle espropriazioni immobiliari.

Sull'articolo 3. — Con questa norma si introducono notevoli semplificazioni nel complicato *iter* della formazione delle sentenze collegiali. Il codice ne parla in tre diverse sedi, agli articoli 132, 133,

agli articoli 276 e seguenti ed agli articoli 118 e seguenti delle norme di attuazione; le modifiche proposte sono dunque relative a questi tre gruppi di articoli.

Anzitutto, proseguendo sulla via intrapresa con l'articolo 6 della legge 8 agosto 1977, n. 532, si dispone, modificando l'articolo 132 del codice di procedura civile, che l'originale della sentenza sia sottoscritto dal solo presidente.

In secondo luogo, modificando l'articolo 276 del codice, si è voluto rafforzare l'importanza del testo del dispositivo, quale è scritto dal presidente in camera di consiglio al momento della decisione, disponendo che esso sia sottoscritto da tutti i giudici. Ciò non costituisce una complicazione perché i giudici, quando decidono, sono ovviamente presenti.

La maggior solennità data al dispositivo giustifica l'alleggerimento delle formalità per la compilazione del testo integrale della sentenza.

In terzo luogo, si sono quindi potute snellire le complicate e minuziose regole dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, lasciando ai giudici maggiore libertà di comportamento.

Si è però rafforzato l'impegno del giudice estensore fidando nel suo impulso per l'esattezza e la tempestività della scritturazione, in modo da poter rispettare il termine di trenta giorni previsto per il deposito dall'articolo 120 delle stesse disposizioni di attuazione, oggi sistematicamente violato non per qualche giorno ma per molti mesi.

Non si sentano sminuiti i giudici da questo impegno che li accomuna ai pretori, quando per questi ultimi l'articolo 64 recita seccamente « La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione ».

Sull'articolo 4. — Il lavoro della donna e l'estrema rarefazione delle collaboratrici domestiche fisse ha fatto sì che la notificazione ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, prevista come del tutto eccezionale, sia invece divenuta la normalità.

Le complesse formalità, riprese testualmente dall'articolo 139 del codice di procedura civile del 1865, obbligano gli ufficiali giudiziari e gli uffici dei comuni ad un lavoro del tutto inutile.

Lo scopo di tenere la copia notificanda a disposizione del destinatario per qualche tempo può essere raggiunto più semplicemente disponendo che la copia rimanga per un certo tempo presso l'ufficiale giudiziario; adottando cioè lo stesso criterio seguito, per l'ufficiale postale notificante, nell'articolo 8, comma secondo, della legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni per posta.

È quello che vi proponiamo con l'articolo in esame.

Sull'articolo 5. — L'opportunità di consentire all'avvocato e al procuratore il deposito per posta, con validità dalla data di spedizione del plico, che equivalga a tutti gli effetti al deposito, come già è stato disposto per il giudizio di cassazione con l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, non abbisogna di commenti.

La facoltà del deposito per posta non può invece essere concessa alla parte che si costituisce personalmente, mancando qualunque garanzia sull'identità della persona depositante.

Sull'articolo 6. — La ristrettezza del termine di cinque giorni, previsto dal testo attuale dell'articolo 166 del codice di procedura civile per la costituzione del convenuto in cancelleria, rende praticamente inutile tale istituto, ormai caduto in desuetudine.

La costituzione in cancelleria, prevista dal codice come normale, è invece molto opportuna per garantire, fino all'inizio, la serietà dell'instaurazione del rapporto processuale.

Una tale opportunità è divenuta regola assoluta nel nuovo processo del lavoro, nel quale appunto si prevede che la costituzione in cancelleria avvenga dieci giorni prima dell'udienza: tale previsione è risultata molto utile.

Il progetto in esame aumenta il termine dell'articolo 166 a dieci giorni come normale ed a cinque giorni nel caso di

abbreviazione e, per stimolare la parte convenuta a costituirsi in cancelleria, sopprime il secondo comma dell'articolo 171: ciò non sarà certamente sufficiente ad eliminare del tutto la piaga della costituzione all'udienza, ma dovrebbe quanto meno diminuirla.

Sull'articolo 7. — È noto come ben difficilmente, sia nei tribunali che nelle grandi preture, la data di comparizione indicata in citazione corrisponde a quella effettiva della prima udienza; per non parlare della difficoltà di individuare il giudice designato. La situazione è gravemente lesiva della dignità del cittadino.

Per rimediare vi proponiamo di disporre un mezzo assai semplice, consistente nell'inviare la comunicazione del nome del giudice e della data della prima udienza non solo all'attore (che generalmente si è costituito ed ha iscritto la causa a ruolo) ma anche al convenuto non ancora costituito.

Ciò avviene in materia esecutiva ai sensi dell'articolo 485 del codice di procedura civile: il debitore viene avvisato della udienza del giudice dell'esecuzione anche se non costituito. Il luogo dove notificare al convenuto il biglietto di cancelleria è facilmente identificabile in quello dove è avvenuta la notifica della citazione.

Sull'articolo 8. — Si lamenta da più parti giustamente che l'articolo 175 del codice di procedura civile, secondo cui il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo, è totalmente ignorato e disapplicato dai giudici istruttori civili, mentre tutti gli studi per la riforma del codice di procedure reclamano un rafforzamento dell'iniziativa del giudice, ritenuta l'unico mezzo per l'accelerazione del processo.

Vi proponiamo quindi di approvare questa norma, con la quale si tende a rendere concretamente operante il precepto del primo comma dell'articolo 175 del codice di procedura civile, non più affidato soltanto alla buona volontà del magistrato.

Sull'articolo 9. — La disposizione in esame estende anche ai procedimenti di tribunale la norma dell'articolo 316, relativa alla rettificazione e integrazione di atti; l'estensione è ottenuta spostando la norma dalle disposizioni per il giudizio di pretura a quelle sulla attività del giudice istruttore del tribunale, applicabile ai sensi del rinvio dell'articolo 311 anche ai giudici monocratici.

L'utilità della norma è evidente a prescindere dal valore della causa, per evitare sentenze praticamente non eseguibili.

Esempi: mancanza o imprecisione di dati anagrafici e codice fiscale della persona e di dati catastali degli immobili, nel caso di domanda di esecuzione specifica di un preliminare; indicazione dell'attore e del convenuto col nome della ditta commerciale anziché con quello della persona fisica titolare.

È evidente che in casi del genere è bene mettere il giudice nella condizione di fare un provvedimento non inutile.

Sull'articolo 10. — Mentre passano spesso uno o due anni tra l'udienza di conclusioni e quella collegiale, invece i termini per le comparse e le memorie stabiliti nell'articolo 190 del codice di procedura civile sono assai brevi; specialmente per le repliche, i cinque giorni, spesso erosi dal sabato e dalla domenica, appaiono assolutamente insufficienti.

La norma proposta aumenta di poco, come regola generale valida anche per le preture, tali termini; ma dà facoltà al giudice di allungarli congruamente a richiesta di parte.

La misura normale è stabilita in tredici e sei giorni liberi per far coincidere la scadenza del termine col giorno della settimana omonimo a quello dell'udienza collegiale: per esempio se l'udienza collegiale sarà venerdì 15 luglio, la comparsa scadrà venerdì 1° luglio e la replica venerdì 8 luglio; così i termini non scadranno mai di domenica.

Sull'articolo 11. — La norma proposta serve ad evitare l'inutile affollamento delle udienze collegiali: vi andranno le parti che intendono discutere oralmente o

che comunque devono proporre qualche istanza; negli altri casi, quando i fascicoli, le comparse, le memorie e le notule sono depositate, la volontà che la causa venga trattenuta in decisione appare già sufficientemente espressa, onde, anche senza la presenza delle parti, la causa potrà essere trattenuta in decisione dal collegio.

Sull'articolo 12. — Nell'attuale giudizio di pretura il meccanismo della designazione del giudice, della fissazione della prima udienza effettiva, della iscrizione a ruolo, della costituzione delle parti, appare, negli articoli 312-314 del codice di procedura civile, alquanto imperfetto; esso è fondato su di una visione idilliaca delle preture e degli uffici di conciliazione, con pochissime cause tra persone che si conoscono almeno di vista, dove l'oralità predomina nel modo più assoluto, perfino nella proposizione della domanda (articolo 312, comma secondo).

Nella realtà oggi, specialmente nelle preture di una certa dimensione, la prima udienza non viene mai tenuta nel giorno indicato, venendo sempre rinviata anche a lungo: il che fa diventare ridicolo parlare di termine a comparire di tre giorni, riducibile alla metà nei casi di urgenza! Tanto vale estendere anche al pretore e al conciliatore le più realistiche norme del giudizio di tribunale: il termine sarà di trenta giorni, l'attore si dovrà costituire entro dieci giorni dalla notifica della citazione, il convenuto dovrà presentare comparsa di risposta nei modi e termini dell'articolo 166, entrambi dovranno ricevere l'avviso di cancelleria contenente il nome del giudice e la data della udienza e così il rapporto processuale sarà costituito prima e più seriamente di quello che avviene oggi.

La proposta, da noi avanzata con la n. 494 del 1983, di sopprimere gli articoli 312-314 del codice di procedura civile ha trovato unanimi consensi, onde ve la rinnoviamo.

Nel secondo e terzo comma dell'articolo in esame abbiamo voluto riaffermare che nel giudizio di pretura e conciliazione

non vi è netta distinzione fra fase istruttoria e fase di trattazione e discussione e di conseguenza in tali sedi il giudizio potrebbe anche concludersi in una sola udienza. Nella prassi invece avviene esattamente il contrario, con una certa confusione in tema di comparse conclusionali e memorie, che in molte preture si sogliono depositare alla cieca all'udienza di discussione.

L'articolo che qui si propone alla vostra approvazione non fa che meglio chiarire i principi: le cause, per esempio, per pagamento somma, basate sulla mancata risposta all'interrogatorio, potranno essere trattenute in decisione nella stessa udienza fissata per l'interrogatorio; nelle cause più complesse vi potrà essere una udienza di conclusioni ed anche una apposita di discussione, ma in tale ultima ipotesi, per garantire la lealtà del comportamento delle parti, dovrà valere l'articolo 190 del codice.

Sull'articolo 13. — Per il giudizio davanti al conciliatore, vi segnaliamo l'opportunità di mettere a punto un procedimento, esperibile in alternativa col procedimento ordinario, per diminuire il disagio derivante dalla dispersione degli uffici di conciliazione nei singoli comuni; traendo suggerimenti dalla procedura tributaria (come modificata dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739), dalla legge sulle notifiche per posta (legge 20 novembre 1982, n. 890) e dalla procedura del lavoro (articolo 420 p.p. del codice di procedura civile), abbiamo cercato di mettere a punto un procedimento *per epistulam* che riduca al minimo la necessità di accedere alla sede dell'ufficio di conciliazione, e che permetta, anche al di fuori delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, di addivenire rapidamente ad una pronuncia sul merito, esecutiva ma opponibile.

Tra contraddittorio preventivo, forma essenziale del procedimento ordinario di cognizione, e contraddittorio successivo ed eventuale, forma tipica del procedimento ingiuntivo, vi proponiamo un procedimento a contraddittorio ed istruttoria

semplificati, ma sufficienti a dare al giudice una ragionevole certezza del buon fondamento della domanda attrice, sì da poter emettere un provvedimento a carattere ingiuntivo.

Sull'articolo 14. — L'abuso del regolamento preventivo di giurisdizione, per ottenere scorrettamente la sospensione del processo (necessaria ai sensi dell'articolo 367 del codice di procedura civile), ha provocato alcune proposte di abrogazione di questo istituto. Le stesse sezioni unite ne hanno auspicato la soppressione (cfr. la parte conclusiva della motivazione della sentenza 23 aprile 1980, n. 2647).

Per arginare il fenomeno sono stati fatti dai giudici di merito vari tentativi, consistenti nel continuare (illegalmente) il processo quando il regolamento appare *ictu oculi* infondato: tentativi infruttuosi perché le sezioni unite ritengono la nullità degli atti compiuti anche se la giurisdizione venga poi affermata.

Sembra dunque opportuno un intervento legislativo, nel senso di evitare la sospensione del processo di merito: data l'attuale durata delle cause civili, la decisione sulla giurisdizione sarà quasi sempre emessa prima che la causa sia decisa nel merito; soltanto se si pervenga ad una sentenza esecutiva sarà opportuno prevedere la possibilità di ottenere sospensione dell'esecuzione.

Sull'articolo 15. — Con la cosiddetta novella del 1950 fu ammessa la possibilità di ordinare per decreto la vendita dei beni mobili valutati (allora) meno di 50.000 lire, mantenendo l'udienza e quindi l'ordinanza per i valori superiori. Oggi, o si procede ad aggiornare tale limite, adeguandolo alla svalutazione o, più semplicemente, si estende la procedura per decreto a tutte le istanze di vendite mobiliari.

È preferibile la seconda soluzione, in quanto l'esperienza insegna che l'udienza di cui all'articolo 530 non serve assolutamente a niente: le ragioni del debitore e dei terzi devono infatti essere fatte valere non all'udienza dell'articolo 530, ma esclusivamente attraverso le forme degli

articoli 615, 617, 618-*bis* e 619 del codice di procedura civile.

Abbiamo introdotto l'obbligo di comunicazione circa il provvedimento del giudice, per evidenti ragioni di garanzia e di umanità verso il debitore.

Per quanto riguarda l'esecuzione immobiliare, notiamo che la pubblicità dell'istanza di assegnazione o di vendita, prescritta nell'espropriazione immobiliare dall'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ha lo scopo di provocare l'intervento di altri creditori. Trattandosi di una pubblicità formale (affissione o foglio annunci), che è percepita da una cerchia assai ristretta di possibili creditori, e cioè quasi esclusivamente dalle banche, essa si dimostra troppo poco efficace per trasformare il procedimento esecutivo in una sorta di procedimento concorsuale; mentre è idonea a provocare immediatamente e irrimediabilmente gravi danni al debitore, rendendo nota a molti la sua crisi.

Vi proponiamo quindi di abolire questa costosa formalità.

Sull'articolo 16. — Avviene assai spesso che il termine di 40 giorni, previsto dall'articolo 644 del codice di procedura civile per la notificazione del decreto ingiuntivo, non possa essere rispettato per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà della parte ricorrente. Nonostante che certa giurisprudenza abbia introdotto alcuni temperamenti (non rilevanza di ufficio della inefficacia; decadenza dall'eccezione se non proposta con le forme e nel termine dell'opposizione) appare opportuno elevare il termine, aderendo all'unanime voto degli avvocati interessati a questa materia: vi proponiamo 90 giorni.

Sull'articolo 17. — Ci viene segnalata l'opportunità di abrogare l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, che approva il regolamento della legge professionale forense, secondo cui i procuratori, per esercitare il loro ufficio fuori della circoscrizione del tribunale dove sono iscritti, devono eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria adita; altrimenti le comunicazioni e notificazioni possono eseguirsi presso la cancelleria.

Si osserva che trattasi di disposizione ormai anacronistica, riduttiva della facoltà del procuratore di esercitare la professione in tutto il distretto: l'osservazione è giusta; però occorre considerare che l'elezione di domicilio e la correlativa notifica presso la cancelleria (quando manchi l'elezione di domicilio) costituiscono una regola generale dell'attuale codice, non eliminabile con la sola soppressione dell'articolo 82 citato.

L'elezione di domicilio nel luogo del giudizio, con la relativa sanzione della notifica presso la cancelleria, è prescritta per il giudizio di pretura e conciliazione (articolo 314/2), per il procedimento d'ingiunzione (articolo 638), per la procedura di convalida di disdetta o di sfratto (articolo 660), per il precetto (articolo 480/3), per le esecuzioni in genere (articolo 489), per il giudizio di cassazione (articolo 366/2); non è prescritta in via generale per il giudizio davanti al tribunale, dove è superflua essendo obbligatorio il ministero di un procuratore il quale, per l'articolo 10 della legge professionale, deve avere la residenza nel capoluogo del tribunale od avervi almeno (se autorizzato a risiedere altrove) un ufficio.

Unica timida eccezione alla regola dell'elezione di domicilio e delle notifiche in cancelleria è contenuta nell'articolo 135 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, secondo cui gli avvocati non residenti in Roma, se lo richiedano, possono ottenere al proprio domicilio l'avviso dell'udienza ed il dispositivo della sentenza.

L'articolo 82 della legge professionale forense risulta dunque di pratica applicazione soltanto se un procuratore presta la propria opera davanti ad altro tribunale dello stesso distretto o davanti alla Corte, nel caso che non appartenga al tribunale della sede distrettuale.

Il fondamento della regola qui esaminata non è tanto, come è stato scritto (cfr. Paladino, *Legge professionale forense*), l'opportunità che il cliente abbia sempre a portata di mano il proprio avvocato, quanto l'esigenza di rendere facili

e sicure le notificazioni e comunicazioni nel corso del processo: e questa esigenza esiste tuttora ed esisterà finché, in tema di notificazioni per posta, permanga il criterio della ricezione anziché quello della spedizione.

Non è dunque possibile la semplice abrogazione dell'articolo 82 della legge professionale, senza procedere ad una revisione di molte altre norme, con l'abbandono di principi ritenuti fondamentali nell'attuale sistema. Vi proponiamo invece, onorevoli colleghi, di estendere, con l'articolo in esame, il criterio dell'articolo 135 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a tutti i casi in cui le comunicazioni e notificazioni possano, secondo le norme in vigore, eseguirsi in cancelleria, sia in materia civile che penale o amministrativa.

Sull'articolo 18. — Anche il problema delle notifiche è grave per sovraccarico degli uffici.

La notificazione per posta effettuata direttamente dagli avvocati e procuratori elimina l'inutile passaggio degli atti per il tramite degli ufficiali giudiziari; inutile perché l'effetto giuridico della notificazione resta affidato esclusivamente all'attività dell'agente postale; tanto più inutile a seguito della legge n. 890 del 1982, secondo cui l'avviso di ricevimento viene restituito direttamente alla parte istante.

Affinché la norma sia veramente utile, è opportuno non ripetere i limiti di competenza per territorio stabiliti per gli ufficiali giudiziari dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, onde l'articolo in esame reca espressamente: « senza limitazioni territoriali ».

Eseguito la notifica gli avvocati e procuratori assumono la veste di pubblici ufficiali, anche agli effetti della conformità all'originale della copia spedita.

Sull'articolo 19. — È una correzione urgente che si impone, per una evidente svista contenuta nella legge n. 890 del 1982: i dieci giorni dalla data del deposito, nell'ufficio postale, del plico rifiutato

provocano non di rado la scadenza di termini perentori.

Si pensi per esempio ai venti giorni per proporre opposizione ad ingiunzione: tra spedizione del plico, arrivo a destinazione, accesso dell'agente postale, deposito nell'ufficio postale e decorso dei dieci giorni, quanto rimane per preparare l'opposizione?

Occorre dunque ripristinare il sistema dell'articolo 175 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, secondo cui la notifica si considera eseguita al momento dell'accesso, come avviene nel caso, perfettamente analogo, dell'articolo 140 del codice di procedura civile.

Sull'articolo 20. — L'esigenza di estendere anche al giudice conciliatore il sistema dei depositi forfettari introdotto dalla legge 7 febbraio 1959, non ha bisogno di essere dimostrata.

Occorre soltanto che ogni ufficio di conciliazione apra un conto corrente postale: e questa non è certamente una difficoltà.

Sull'articolo 21. — Le leggi sull'imposta di registro hanno sempre assoggettato a registrazione gli atti dell'autorità giudiziaria anche se impugnati o impugnabili: stabiliva l'articolo 12 del testo unico del 1923 che le tasse regolarmente percepite non potevano essere restituite, neppure in caso di riforma dell'atto.

Il regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, sul decreto ingiuntivo, per evitare le conseguenze della ora citata disposizione, introdusse (con l'articolo 28) il sistema della doppia registrazione: a tassa fissa la prima, dovuta sempre; graduale la seconda, dovuta solo al momento dell'esecutorietà.

La riforma del 1972 da un lato peggiorò la situazione unificando la registrazione dei decreti ingiuntivi ed assoggettandoli subito alla imposta proporzionale; dall'altro introdusse in via generale, con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1972, il principio « del conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato ».

Il principio è buono, ma l'attuazione pratica presenta tali difficoltà, da ridurlo ad una mera affermazione teorica: il tempo perché si formi il giudicato (appello, cassazione, giudizio di rinvio) e quello per ottenere, tramite le commissioni tributarie, l'effettivo rimborso vanificano qualunque speranza del contribuente che abbia pagato l'imposta di registro sulla sentenza di primo grado.

Il recente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 37 ha, limitatamente, attenuato i prospettati inconvenienti disponendo che sono soggetti ad imposta i decreti ingiuntivi soltanto se esecutivi. Occorre fare un altro passo avanti per l'attuazione del principio costituzionale secondo cui la giustizia non deve essere paralizzata da balzelli fiscali; occorre cioè stabilire per tutti gli atti dell'autorità giudiziaria la registrazione al momento della raggiunta esecutività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per dieci anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad adeguare annualmente i limiti di valore indicati negli articoli 7 e 8 del codice di procedura civile, sulla base della svalutazione monetaria constatata nel mese di giugno di ogni anno, operando un opportuno arrotondamento.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica è emanato nel mese di ottobre ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 2.

1. L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — (*Cause relative a beni immobili*). — Il valore delle cause relative alla proprietà dei beni immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è pari per i terreni a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e per i fabbricati a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito. Il valore delle cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà ed al diritto dell'enfiteuta è pari alla metà di quello determinato per la proprietà; quello delle cause relative alle servitù ad un quarto, con riferimento al valore del fondo servente.

Il valore delle cause per regolamento di confini si desume da quello della parte controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del terzo comma.

Se l'immobile non è iscritto in catasto o comunque se la rendita non è determinata, il giudice stabilisce il valore della causa secondo quanto risulta dagli atti; e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente, o, nel caso di suo impedimento, dal componente più anziano del collegio, menzionando, prima della sottoscrizione, l'impedimento ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 276 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Chiusa la votazione il presidente scrive o detta il dispositivo, che è sottoscritto da tutti i componenti del collegio. La motivazione è quindi stesa da uno dei componenti del collegio, scelto dal presidente ».

3. Il quarto comma dell'articolo 118, il terzo comma dell'articolo 131 e il terzo comma dell'articolo 141 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono abrogati.

4. L'articolo 119 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — (*Redazione della sentenza*). — La redazione della sentenza, contenente tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 132 del codice, è curata dal componente del collegio designato dal presidente, sotto la sua direzione. La scritturazione del testo originale è effettuata dal personale della cancelleria, sotto la responsabilità del giudice estensore per l'esattezza e la tempestività ».

ART. 4.

1. L'articolo 140 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 140 — (*Irreperibilità o rifiuto del destinatario di ricevere la copia*). — Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nel proprio ufficio, rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per eseguita con la spedizione della raccomandata; decorsi sessanta giorni da tale spedizione, la copia, se non ritirata dal destinatario, è restituita alla parte istante ».

ART. 5.

1. All'articolo 165 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Il procuratore dell'attore può provvedere al deposito degli atti indicati nei commi precedenti ed alla iscrizione a ruolo, a mezzo della posta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in quanto applicabili ».

2. All'articolo 166 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Il procuratore del convenuto può provvedere al deposito del proprio fascicolo a mezzo della posta, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 134 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, in quanto applicabili ».

ART. 6.

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — (*Costituzione del convenuto*) — Il convenuto deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, computato nel termine il giorno della costituzione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con le copie necessarie per le altre parti, la copia della citazione notificatagli, la procura e i documenti che offre in comunicazione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La parte che non si costituisce nel termine assegnatole è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 ».

ART. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 168-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso il cancelliere comunica alle parti il nome del giudice e la data dell'udienza. Alle parti costituite la comunicazione avviene a norma dell'articolo 170; a quelle non costituite la comunicazione è inviata nella residenza o nel domicilio risultante dagli atti ».

ART. 8.

1. L'articolo 175 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 175. — (*Direzione del procedimento*). — Il giudice istruttore esercita

tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo, fissando le udienze successive alla prima ed i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

L'effettivo e corretto esercizio di tali poteri è considerato nella valutazione della operosità e diligenza del magistrato, prescritta dalle leggi sull'ingresso in carriera e sull'avanzamento.

Quando il giudice ha ommesso di provvedere a norma del primo comma, si applica la disposizione dell'articolo 289 ».

2. L'articolo 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« ART. 81 — (*Fissazione delle udienze del giudice istruttore*). — Per ogni causa le udienze di trattazione successive alla prima e le udienze d'istruzione sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

Nello stesso processo l'intervallo tra le udienze non può essere superiore a quindici giorni, salvo che i procuratori delle parti ne facciano richiesta espressa, concorde e motivata e che il giudice ritenga giustificata la richiesta.

Nella stessa misura e con gli stessi criteri sono fissati i termini per la comunicazione di comparse autorizzate ai sensi dell'articolo 180 del codice e dell'articolo 83-bis delle presenti disposizioni di attuazione ».

ART. 9.

1. L'articolo 316 del codice di procedura civile è abrogato.

2. Dopo l'articolo 182 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

« ART. 182-bis. — (*Rettifica o integrazione di atti*). — Il giudice istruttore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un

termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti ».

ART. 10.

1. I termini di dieci giorni e di cinque giorni indicati nell'articolo 190 del codice di procedura civile sono elevati rispettivamente a tredici e a sei giorni.

2. A richiesta di parte tali termini, all'udienza di rimessione della causa al collegio, possono essere congruamente aumentati dal giudice istruttore.

ART. 11.

1. All'articolo 309 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« La norma del comma precedente non si applica alle udienze collegiali, quando almeno una delle parti abbia regolarmente presentato la comparsa conclusionale ».

ART. 12.

1. Gli articoli 312, 313 e 314 del codice di procedura civile e gli articoli 56, 57 e 58 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono abrogati.

2. All'articolo 61 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nella stessa udienza destinata alla prima comparizione delle parti, il pretore e il conciliatore possono: procedere all'interrogatorio non formale delle parti ed al tentativo di conciliazione; ammettere e, quando è possibile, assumere l'interrogatorio formale e la prova per testi, ed in genere compiere ogni attività istruttoria loro consentita; dichiarare chiusa l'istruttoria e comunque, quando non vi sia necessità di mezzi istruttori, invitare le parti a formulare nella stessa udienza le conclusioni che, a norma dell'articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla deci-

sione; invitare le parti a procedere nella stessa udienza, alla discussione della causa.

Quando è necessario, per le attività indicate nel secondo comma, possono fissarsi separate udienze ».

3. Il primo comma dell'articolo 62 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

« Quando, per la discussione della causa, il pretore e il conciliatore fissano apposita udienza, le parti possono scambiarsi comparse conclusionali e memorie esclusivamente nei modi e termini previsti dall'articolo 190 del codice ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 322 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

« ART. 322-bis. — (*Procedimento epistolare*). — La parte rappresentata da procuratore può proporre la domanda con ricorso secondo le norme seguenti.

Il ricorso deve contenere, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori richiesti; si osservano gli articoli 230 e 244. Non si applica il secondo comma dell'articolo 314.

Il ricorso deve anche contenere:

a) l'espresso invito alla parte convenuta a far pervenire al giudice conciliatore le proprie osservazioni scritte entro il termine di venti giorni;

b) quando sia dedotto l'interrogatorio, l'avvertimento che la mancanza di osservazioni può essere considerata come riconoscimento della verità dei fatti esposti.

Il ricorso è spedito, in plico raccomandato secondo le norme delle notificazioni a mezzo posta, in originale al cancelliere del giudice conciliatore adito ed in copia alla parte convenuta. All'originale è allegata ricevuta del conto corrente postale per le spese processuali, dovute dalla parte che per prima si costitui-

sce in giudizio. In deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'avviso di ricevimento relativo all'originale deve indicare come mittente il procuratore del ricorrente; l'avviso di ricevimento della copia inviata alla parte convenuta deve indicare come mittente il cancelliere del giudice adito e contenere l'indicazione della parte ricorrente nonché del numero e data della raccomandata contenente l'originale.

Sia all'originale che alla copia del ricorso devono essere allegati i documenti sui quali esso si fonda, in originale o in fotocopie vistate dal procuratore.

Agli effetti dell'emissione del decreto di cui al settimo comma, la mancata presentazione di osservazioni da parte del convenuto costituisce mancata risposta all'interrogatorio, valutabile ai sensi dell'articolo 232; il giudice può anche valutare come concreti indizi dichiarazioni scritte provenienti da terzi, note di tecnici anche non asseverate con giuramento ed ogni altro elemento che faccia ritenere la fondatezza della domanda.

Decorso il termine di cui al terzo comma, il giudice conciliatore, se la domanda appare fondata, l'accoglie pronunciando decreto immediatamente eseguibile, ma soggetto ad opposizione ai sensi dell'articolo 645 nel termine di venti giorni dalla notificazione. Il decreto in copia esecutiva è subito consegnato o spedito per posta contro assegno dal cancelliere al procuratore del ricorrente, con le copie occorrenti per la notificazione.

Se invece ritiene non sufficienti le prove acquisite o se, per le istanze del ricorrente o per le eccezioni e deduzioni del convenuto, ritiene procedere ad istruttoria od al tentativo di conciliazione, il giudice conciliatore pronuncia ordinanza con la quale ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritenga ammissibili e rilevanti, ordina gli altri mezzi che può disporre di ufficio e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove e per l'ulteriore trattazione della causa. L'ordinanza è immediatamente comunicata dal cancelliere alle parti.

Il procedimento si svolge quindi secondo le norme ordinarie ».

ART. 14.

1. L'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 367. — (*Regolamento di giurisdizione sollevato dalla parte privata*). — Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa.

Il processo, salvo il compimento degli atti che il giudice ritiene urgenti, è sospeso dal deposito previsto nel primo comma se tutte le parti vi consentono. Altrimenti il processo prosegue.

Se la Corte di cassazione nega la giurisdizione del giudice adito quando il processo di merito è ancora in corso, il giudice di questo lo dichiara estinto e provvede sulle spese.

Se la Corte di cassazione nega la giurisdizione del giudice adito dopo l'emana- zione della sentenza di merito, ne pronunzia l'annullamento e provvede sulle spese anche del processo di merito.

Nel corso del giudizio di regolamento la Corte di cassazione può sospendere l'esecuzione delle sentenze pronunziate nel giudizio di merito, con ordinanza emessa in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero ».

ART. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso previsto dall'articolo 529 ».

2. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 528 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« I creditori chirografari che intervengono oltre la data indicata nel secondo comma dell'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza ».

4. L'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sull'istanza di cui all'articolo precedente il pretore, se non siano state proposte opposizioni ai sensi dell'articolo 617, provvede con decreto. Di esso è data comunicazione al debitore espropriato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'asporto delle cose pignorate o per la vendita sul posto.

Se sono state proposte opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita ».

5. L'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è abrogato.

ART. 16.

1. Il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 644 del codice di procedura civile è elevato a novanta giorni.

ART. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dai seguenti:

« In mancanza di elezione di domicilio:

a) le notificazioni al procuratore o presso il procuratore sono eseguite presso la cancelleria; in tal caso il cancelliere ne

dà immediatamente avviso al procuratore, al di lui domicilio reale, mediante lettera raccomandata con tassa a carico;

b) le comunicazioni sono effettuate al domicilio reale.

Queste disposizioni si applicano in ogni caso in cui una norma di legge prescriva l'esecuzione di notificazioni o comunicazioni al procuratore o al difensore presso la cancelleria ».

ART. 18.

1. All'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è aggiunto il seguente comma:

« In materia civile e amministrativa gli avvocati e i procuratori possono eseguire, senza limitazioni territoriali, le notificazioni di atti relativi ad affari di competenza di qualsiasi autorità giudiziaria e di atti stragiudiziali, avvalendosi direttamente del servizio postale, secondo le norme degli articoli seguenti in quanto applicabili. Essi devono munirsi di un registro, vidimato dal segretario del proprio consiglio dell'ordine, da valere come registro cronologico agli effetti degli articoli seguenti ».

ART. 19.

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1982, n. 890, è sostituito dal seguente:

« La notificazione si ha per eseguita alla data del deposito ».

2. Il sesto comma dello stesso articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Anche in tale ipotesi la notificazione si ha per eseguita alla data del deposito ».

ART. 20.

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Per i procedimenti davanti al conciliatore i diritti di cui al secondo comma

sono corrisposti mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del giudice conciliatore adito ».

2. Alla tabella B allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, è aggiunta la seguente lettera:

« F) Procedimento davanti al giudice conciliatore:

1) ordinari	700	21.000
2) di ingiunzione	—	9.000

Modalità di pagamento

carta bollata o marche sul foglio di iscrizione a ruolo	versamento su c.c. postale intestato all'ufficio del giudice conciliatore ».
---	--

ART. 21.

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

« ART. 37 — (*Atti dell'autorità giudiziaria*). — 1. Gli atti esecutivi dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'articolo 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta ».

2. L'alea dell'articolo 8 della Parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituita dalla seguente:

« Atti esecutivi dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di contro-

versie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ».